

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA DAL 1°MAGGIO 2023 (OCDPC N° 992)

ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELLO STATO DI EMERGENZA (OCDPC N°997 DEL 24/05/2023 AL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA, DI FORLÌ-CESENA E DI RIMINI IN CONSEGUENZA DELLE ULTERIORI ED ECCEZIONALI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE SI A PARTIRE DAL 16 MAGGIO 2023

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell' 8 maggio 2023 n°992, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

In particolare, l'Art. 11 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2024), una **sospensione** delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°997 del 24/05/2023, a seguito delibera del Consiglio dei Ministri del 23/5, *"gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4/5/2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023"*

Nel caso di sospensione dell'intera rata, durante tale periodo, matureranno interessi calcolati al tasso contrattuale che regola il mutuo; essi saranno suddivisi sulle rate residue del piano a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione il mutuatario è tenuto al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

La richiesta può essere presentata dal cliente alla propria Filiale della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. entro il **30 settembre 2023** allegando autocertificazione del danno subito.

Non sono richieste garanzie aggiuntive e, nel periodo, non sono applicati interessi di mora, commissioni o spese di istruttoria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle Filiali Carifermo.